

Cittadine senza diritti. Le donne dall'Unità d'Italia ad oggi

Giovedì 2 dicembre 2010

*La lotta per la conquista del voto femminile nell'Italia del primo Novecento*

di Giuditta Brunelli

Università di Ferrara

Il mio intervento si collega perfettamente alle ultime osservazioni di Antonella Cagnolati. Racconterò infatti un episodio importante della lotta che le donne condussero per acquisire i diritti politici: il diritto di voto, di elettorato attivo, cioè di poter votare i propri rappresentanti, e di elettorato passivo, di poter essere candidate ed elette. Fu un episodio che purtroppo non ebbe un esito positivo: come tutti sapete, in Italia i diritti politici furono riconosciuti alle donne soltanto dopo la Seconda guerra mondiale. Tuttavia, fu un episodio estremamente interessante: in molte zone d'Italia, alcune donne, soprattutto maestre, chiesero l'iscrizione nelle liste elettorali, per poter votare. E in molti casi le commissioni elettorali accettarono la loro richiesta, che però fu immediatamente portata davanti alle Corti dai pubblici ministeri e, con un'unica eccezione (quella della Corte di Appello di Ancona, con una sentenza che fu annullata dalla Corte di cassazione), tutte le Corti risposero che le donne non avevano il diritto di voto. Si tratta inoltre di una vicenda che colloca l'Italia in una dimensione di carattere internazionale, dal momento che tentativi analoghi vennero esperiti in Inghilterra, negli Stati Uniti, in Francia.

Anche questa riflessione si colloca nel "lungo Ottocento" di cui parlava Maura Palazzi – perché la vicenda che narro si colloca all'inizio del Novecento, tra il 1906 e il 1907. In quel periodo le donne non erano titolari di diritti politici, quindi non potevano votare, e il modello di cittadino era quello descritto prima da Giovanni Cazzetta: un soggetto maschio, bianco, proprietario. Il diritto di voto era attribuito in maniera censitaria e soltanto agli uomini. L'inadeguatezza delle donne rispetto a questo modello predominante era anche un'inadeguatezza di tipo fisico e biologico, nel senso che le donne non corrispondevano in alcun modo ad esso. Il loro accesso alla sfera politica e della rappresentanza veniva avvertito addirittura come radicalmente eversivo delle tradizioni del diritto pubblico.

Tutto questo nell'ambito di una *consuetudine interpretativa*: non vi era, infatti, una norma che escludesse le donne dall'esercizio del diritto di elettorato politico. L'art. 24 dello Statuto albertino – la Costituzione allora vigente – proclamava l'eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, quindi l'eguaglianza formale, senza distinguere tra uomini e donne. La disposizione statutaria parlava di *regnicoli*, cioè di abitanti del regno: "Tutti i regnicoli (...) sono eguali dinanzi alla legge". E la legge elettorale politica del 1895, allora in vigore, non escludeva affatto le donne dal diritto di voto (come faceva invece la legge elettorale amministrativa del 1898, la cui esplicita esclusione delle donne dal diritto era resa necessaria dal fatto che, prima dell'unificazione nazionale, esse erano titolari del voto amministrativo in Toscana e nel Lombardo Veneto).

Data la mancanza di una esclusione esplicita, dunque, molte donne si organizzarono e chiesero di poter votare. Ai giudici, investiti della questione, si pose così un problema di estensione

dei diritti fondamentali. Problema anche oggi assai vivo: basti pensare al caso Englaro, nel quale si discuteva se in assenza di una legge sulle direttive anticipate di fine vita, il c.d. testamento biologico, il giudice potesse, in presenza di determinate circostanze, autorizzare la disattivazione di un presidio sanitario di nutrizione e idratazione di un paziente in stato vegetativo permanente. È sempre un problema di estensione dei diritti fondamentali, in questo caso del diritto a non essere sottoposti a cure mediche contro la volontà espressa nel momento in cui si era capaci di intendere e di volere. E' dunque anche un problema di individuazione dei confini tra la legge e la sua interpretazione. La giurisprudenza dei primi del Novecento in materia di suffragio politico femminile richiama tutti questi temi, soprattutto il tema della delimitazione delle attribuzioni costituzionali dei diversi poteri, che continua anche oggi a impegnare la riflessione del giurista.

La vicenda aveva un precedente molto significativo, svoltosi negli anni Ottanta del secolo precedente, quando Lidia Poët, appartenente a una distinta famiglia valdese di Pinerolo e laureatasi a pieni voti nella Facoltà giuridica torinese nel 1881, chiese di essere iscritta all'Albo degli avvocati per poter esercitare la professione forense. Anche in questo caso, nella legge non c'era un'esplicita esclusione delle donne. La sua richiesta fu accolta a maggioranza dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Torino, la cui deliberazione fu però impugnata dal Procuratore generale e fu annullata dalla Corte d'appello, con una sentenza poi confermata dalla Cassazione di Torino. In essa si affermava che l'"avvocheria" è un ufficio, o almeno una specie di ufficio, pubblico e civile e per ammettervi le donne, tradizionalmente escluse da tale categoria di uffici, sarebbe stata necessaria una apposita disposizione di legge. Nel silenzio della legge, quindi, prevalgono "le antiche tradizioni storico-giuridiche, le pratiche e la costumanza della nostra vita civile". Si delinea qui il presupposto della giurisprudenza successiva in materia di diritti politici: non c'è un'esclusione esplicita, ma c'è una consuetudine interpretativa, una tradizione, un costume che ha sempre escluso le donne e per superare questa tradizione e questo costume non basta un'interpretazione giudiziaria, ma è necessaria una legge che riconosca alle donne la titolarità del diritto. Fino a quando il legislatore non sarà intervenuto, continuerà a vigere la consuetudine interpretativa escludente. E così è stato.

Da questa decisione emerge un'interpretazione assai riduttiva del principio di uguaglianza contenuto nello Statuto albertino: è un'eguaglianza più formalistica che formale. Le pronunce sul caso Poët sono poi interessanti anche come "raccolta" di stereotipi di genere piuttosto imbarazzanti, e ancora oggi spesso presenti nella cultura diffusa. Si afferma che la natura conferisce alla donna una "speciale missione". Da questo deriva che l'organizzazione politica dello Stato ha un "carattere virile prevalente", così come l'amministrazione della sfera pubblica, e che il legislatore deve tenere conto delle ragioni di ordine morale e sociale, dell'interesse della famiglia, dell'interesse del corpo politico. L'interesse, evidentemente, è quello di escludere le donne dalla sfera pubblica, continuando a relegarle nella funzione materna e familiare, cioè nella sfera del privato.

Vi sono inoltre richiami al più trito perbenismo sociale, che peraltro nulla ha di giuridicamente rilevante. Sarebbe "disdicevole e brutto vedere le donne discendere nella forense palestra, agitarsi in mezzo allo strepito dei pubblici giudizi, accalorarsi in discussioni che facilmente trasmodano, e nelle quali anche, loro malgrado, potrebbero essere tratte oltre i limiti che al sesso più

gentile si conviene osservare; costrette talvolta a trattare *ex professo* argomenti, dei quali le buone regole della vita civile interdicono agli stessi uomini di fare motto alla presenza di donne oneste” (Corte d’appello di Torino, 11 novembre 1883, P.M-Poët, in *Giurisprudenza italiana*, vol. XXXVI, 1884).

Infine, c’è l’argomento “del ridicolo”, che verrà utilizzato anche nella giurisprudenza del 1906-1907 sul diritto di voto. Si dice: che cosa ne sarebbe della serietà dell’amministrazione della giustizia “se si vedessero talvolta la toga o il tocco dell’avvocato sovrapposti ad abbigliamenti strani e bizzarri”? Si affronta dunque anche il tema dell’abbigliamento “che non di rado la moda impone alle donne” : “non occorre neppure far cenno al pericolo gravissimo a cui rimarrebbe esposta la magistratura di essere fatta più che mai segno di strali del sospetto e della calunnia ogni qualvolta la bilancia della giustizia piegasse in favore della parte per la quale ha perorato un’avvocatessa leggiadra”. I giudici, dunque, di fronte ad una avvenente avvocatessa potrebbero essere portati a dare ragione alla parte che ella patrocinava. Naturalmente, qui siamo di fronte allo stereotipo della donna predatrice sessuale, capace di sedurre il povero magistrato ingenuo, alterando l’imparzialità del suo giudizio.

La questione dell’abbigliamento non è affatto una sciocchezza: il nostro abbigliamento è il modo con cui non ci presentiamo in società, e assume pertanto un significato molto preciso. Certo, anche l’abbigliamento maschile qualche volta è piuttosto ridicolo: si pensi alle toghe e agli ermellini, che tuttavia non suscitano ilarità perché rappresentano le insegne del potere. A questo proposito vi sono alcune osservazioni ironiche e fulminanti di Virginia Woolf, che così si rivolge agli uomini che esercitano una pubblica funzione: “Ora siete vestiti di viola e una croce tempestata di gemme vi ciondola sul petto; sulle spalle portate ora una sciarpa di pizzo ora una stola di ermellino, ora festoni di catene intrecciate, incastonate di pietre preziose. A volte portate la parrucca, e file di boccoli sempre più fitti vi scendono fino al collo. A volte calzate la feluca o il tricorno; altre volte dal vostro copricapo si elevano coni di pelliccia nera; a volte esso è fatto di bronzo e ha la forma di un secchio; a volte lo sormontano pennacchi di crini ora rossi ora azzurri. Talvolta le gambe sono nascoste dalla toga; tal altra sono modellate da ghettoni. Cotte ricamate con leoni e unicorni vi scendono dalle spalle e sul petto vi luccicano ornamenti di metallo a forma di stella o di cerchio. Nastri variopinti – blu, porpora, cremisi – sono drappeggiati da una spalla all’altra. A paragone con la relativa semplicità con cui vestite a casa, lo splendore delle vostre uniformi pubbliche ci abbaglia” (V.WOOLF, *Le tre ghinee*, in V.WOOLF, *Saggi, prose, racconti*, Milano, Arnoldo Mondadori Editrice, 2004, 448-449). È chiaro che in questo caso l’eccentricità dell’abbigliamento non appare tale, proprio in quanto allude al potere, lo simboleggia. Il potere isola dalla massa indistinta e si tratta di una distinzione anche esteriore. Niente di tutto questo può dirsi per gli abiti femminili. Per quanto vistosi e ricercati, essi appartengono comunque al gusto personale e il loro linguaggio non ha nulla a che fare con quello del potere pubblico. In questo senso la loro eccentricità, la loro estraneità, è radicale, e va ben al di là del solo aspetto estetico.

Veniamo ora alla vicenda del 1906-1907. Come dicevo prima, nella legge elettorale politica si parlava genericamente di “elettori”, termine (falsamente) neutro, e non vi era nulla di specifico che impedisse il voto femminile. Quindi si tentò anche in Italia, come era accaduto in altri paesi, la

via giudiziaria. In alcune città vi furono donne che chiesero di essere iscritte nelle liste elettorali politiche per poter votare e le Commissioni elettorali provinciali ammisero numerosi reclami presentati per le iscrizioni femminili, reclami che furono accolti, e quindi le donne furono iscritte dalle Commissioni elettorali di molte città italiane, sia al Nord che al Sud: Caltanissetta, Imola, Palermo, Venezia, Cagliari, Ancona, Firenze, Brescia, Napoli, Torino. Un fenomeno, dunque, non limitato ad una parte del territorio nazionale.

La questione giunse presso le magistrature competenti attraverso i ricorsi dei Procuratori della Repubblica e la risposta fu di assoluta chiusura, con la sola eccezione, e voglio ricordarlo, della sentenza della Corte di appello di Ancona del 25 luglio 1906, che suscitò grande scalpore nel dibattito dottrinale anche per l'autorità scientifica di chi la redasse, il giurista Lodovico Mortara. Fu la sola pronuncia che riconobbe alle donne il diritto di voto. Tutte le altre Corti d'appello e poi, con parola definitiva, la Corte di cassazione, sostennero invece che secondo la legge elettorale politica le donne in nessun caso avevano diritto di essere iscritte nelle liste elettorali politiche.

L'analisi di queste decisioni ne rivela l'ispirazione profondamente conservatrice: in esse si afferma che la lettera della legge è recessiva rispetto alla consuetudine. A meno che il legislatore non intervenga affermando in modo esplicito il riconoscimento del diritto. E lo può fare solo il legislatore, non il giudice in sede interpretativa.

Questo, naturalmente, ci mostra anche una concezione del giudice molto tradizionale: il giudice deve limitarsi ad *applicare* la legge. Una concezione anche oggi non del tutto superata, che talora riemerge. Nel caso Englaro, citato in precedenza, il discorso è esattamente questo. Addirittura la Camera e il Senato presentarono un ricorso per conflitto di attribuzione contro la Corte di cassazione e la Corte d'appello di Milano (dichiarato giustamente inammissibile dalla Corte costituzionale), sostenendo che le pronunce che avevano consentito l'intervento di sospensione dell'idratazione artificiale rappresentavano in realtà uno sconfinamento nella sfera riservata al legislatore. Si tratta, insomma, di un problema non risolto. Anche sotto questo aspetto, la giurisprudenza dei primi del Novecento presenta grande interesse, con la sua pretesa di individuare una rigida separazione tra produzione del diritto da parte del legislatore e sua applicazione da parte del giudice.

Vi è poi un'altra questione: i diritti, proprio perché sono fondamentali e qualificanti dello Stato di diritto, possono subire solo limitazioni *esplicite* da parte dalla Costituzione. Il principio liberale è che i diritti si espandono nella massima misura, essendo sottoposti soltanto alle limitazioni poste dal legislatore costituzionale. Nella vicenda qui analizzata avviene esattamente il contrario: i diritti ci sono e possono anche essere riconosciuti sulla carta senza limiti, ma se esistono consuetudini interpretative che li hanno sempre limitati, si deve ritenere che quelle consuetudini prevalgano anche sulla legge scritta. Questa impostazione viene sconfessata dalla sentenza della Corte d'appello di Ancona, ma essa resta una pronuncia isolata, che viene annullata dalla Corte di cassazione.

Che cosa si può osservare in conclusione? Ho delineato una situazione caratterizzata dall'esclusione della donna dalla sfera pubblica, riservata per tradizione agli uomini; il principio di eguaglianza formale contenuto nello Statuto Albertino è sostanzialmente svuotato di contenuto; per

riconoscere l'esistenza di un diritto è necessario un intervento esplicito del legislatore. I passaggi argomentativi attraverso i quali era stato affrontato e risolto alla fine dell'Ottocento il caso Poët sono i medesimi che vengono riproposti, sostanzialmente invariati, nella giurisprudenza sul suffragio politico femminile.

Ma le analogie non si fermano qui, perché anche le considerazioni non giuridiche a cui si erano abbandonati i giudici di fine Ottocento vengono riproposte nella giurisprudenza di inizio secolo e testimoniano di un clima culturale infarcito di stereotipi maschilisti che non sembrano essere stati intaccati. Ad esempio, l'argomento del ridicolo, quello che veniva utilizzato in riferimento alle avvocatesse (belle, vestite in maniera strana, ecc.), viene riproposto nel 1906 dalla Corte d'appello di Firenze, con riferimento al fatto che l'accesso delle donne alla sfera pubblica avrebbe potuto determinare la conseguenza che delle donne entrassero a far parte del governo: "Ed allora questo potrebbe avvenire, che una maggioranza di donne venisse a formarsi in Parlamento, che coalizzandosi contro il sesso maschile obbligasse il Capo dello Stato (...) di scegliere nel suo seno i consiglieri della corona e dare così al mondo civile il nuovo e bizzarro spettacolo di un governo di donne, con quanto prestigio, decoro ed utilità del nostro paese è facile ad ognuno di immaginarsi" (Corte d'appello di Firenze, 14 agosto 1906, Castrucci-Commissione elettorale di Grosseto, in *Giurisprudenza italiana*, vol. LVIII, 1906).

Ma la vera preoccupazione sottostante, molto diffusa nelle classi dirigenti e nel ceto politico, era che l'avvento improvviso di una massa di nuovi voti – quelli delle donne – potesse modificare profondamente e con esiti imprevedibili la composizione e l'orientamento del corpo elettorale. Proprio a questo si riferiva Anna Maria Mozzoni, quando criticava l'argomento del "salto nel buio": dare il voto alle donne è fare un salto nel buio, non si sa dove si va a finire. Ed era una preoccupazione presente anche a sinistra, come dimostra la polemica tra Anna Kuliscioff e Filippo Turati. Su un numero della rivista "Critica sociale" del 1910 Turati giustificava il mancato impegno del Partito socialista a favore del suffragio delle donne con "l'ancor pigra coscienza politica e di classe delle masse proletarie femminili". Si paventava soprattutto l'influenza clericale sull'elettorato femminile, influenza che stranamente non sembrava invece preoccupare nel caso, per esempio, dei contadini uomini.

Tutto questo conduce ad un esito che è ancora sotto gli occhi di tutti: anche oggi per le donne, che hanno ovviamente la piena titolarità dei diritti politici, resta assai difficile diventare *rappresentanti*, essere elette. Nonostante la realizzazione dell'eguaglianza giuridica, resiste una pesante discriminazione di fatto. E probabilmente anche l'acquisizione tardiva del diritto di voto sta alla base delle difficoltà odierne, perché nei paesi europei (in particolare, i paesi nordici) nei quali il diritto di voto è stato acquisito all'inizio del Novecento, la situazione appare profondamente diversa.

Gli attuali sistemi politici sono inevitabilmente segnati dai conflitti organizzati presenti al tempo in cui si realizzò il suffragio universale maschile, ad esempio i conflitti centro/periferia, agricoltura/industria, proprietari/lavoratori, Chiesa/Stato (Zincone). Ma in quel momento era inutile organizzare il consenso femminile, perché le donne non votavano. Quindi il tema del consenso delle donne e della rappresentanza di genere resta escluso proprio nella fase genetica dei grandi partiti di

massa. Quando essi si costituiscono, le donne non votano, i loro interessi e i loro bisogni non sono rilevanti nel dibattito pubblico.

Credo che questo ci mostri come la vera questione, oggi, sia quella dell'atteggiamento dei partiti verso il riequilibrio di genere della rappresentanza politica. Certo, e potremmo discuterne, si possono immaginare strumenti legislativi di sostegno, come le misure di garanzia delle candidature elettorali (e alcune sono oggi presenti nella legislazione regionale); ma il vero problema è costituito dalla cultura politica e giuridica dei partiti, cioè dei soggetti che nel nostro ordinamento elaborano le politiche pubbliche e soprattutto hanno la funzione fondamentale di selezionare le candidature ai fini della presentazione delle liste.

In conclusione, mi auguro di avere chiarito come la vicenda dei primi del Novecento contenga in sé molte delle spiegazioni e dei presupposti di ciò che è accaduto in seguito e , sotto certi aspetti, continua ad accadere.

Nota: la vicenda qui sommariamente ricostruita è analizzata in modo esteso in G.BRUNELLI, "Foeminae ab omnibus officiis civilibus et publicis remotae sunt". *Ovvero: l'esclusione delle donne dalla sfera pubblica nello Stato liberale italiano*, in *Madri sociali. Percorsi di genere tra educazione, politica e filantropia*, a cura di A.Cagnolati, Anicia, Roma, 2011, 119 ss., saggio al quale rimando per ulteriori approfondimenti.